COMPENDIO STORICO
DEL
DRITTO ROMANO
DA ROMOLO FINO A' DÌ NOSTRI

Del Signor DUPIN.

Versione eseguita sull' ultima edizione francese

Con note.



NAPOLI
Da' Torchi di Giovanni de Bonis
1823.

In historia illustri nihil est brevitate dulcius.

Cic. de Clar. or. 142.

PREFAZIONE.

La storia del diritto romano è da riguardarsi come l'alfabeto dello studio della giurisprudenza. È questa una di quelle verità conosciute per modo da risparmiarne la dimostrazione a chi è obbligato ad enunciarla.

L'illustre autore di questo dotto opuscolo, penetrato da siffatta idea, comune per la necessità, ma ardua rapporto alla esecuzione, è stato il primo, a parer nostro, che abbia originalmente attinto dal fonte delle sue vaste cognizioni un compendio tal quale esigevasi per introduzione alla carriera teorica della legale. Ecco il motivo che ci ha volentieri fatto sottrarre qualche momento dalle

nostre multiplici occupazioni, onde eseguirne la traduzione, qualunque di essa possa esserne il merito.

Non dobbiam però tacere, che questo *Compendio* porta l'impronta dello spirito del governo, sotto di cui fu scritto. Bonaparte, distruggendo la realtà della Francese Repubblica, ne avea lasciato sussistere le forme, e permetteva che se ne parlasse, e ne parlava anch' egli stesso il linguaggio. Ma quel popolo ch' egli affettava di riguardare come *sovrano* in pubblico, era poi da lui chiamato *materia prima*, *carne morta*, in privato. Il dispotismo però era, almeno sul principio, solo nell' amministrazione; le leggi parlavano ancora *democrazia*. Bonaparte credette dovere usare questi riguardi ai

rivoluzionarj, cui era debitore della sua elevazione, ed alla rivoluzione, ch' era riuscita a render comuni queste idee, con tanti sforzi e con tante atrocità. L'esempio del sommo imperante dovea naturalmente far parlare il medesimo linguaggio agli scrittori del giorno; quindi è che nelle opere di giurisprudenza pubblica di quel tempo, s' incontrano ad ogni passo quelle grandi espressioni di *libertà popolari*, di *leggi date dal popolo* ec.; onde i ciurmatori politici sono riusciti sempre a sedurre il popolo e cattivarsene il suffragio. Con questa prevenzione bisogna leggere i primi capitoli di questo *Compendio*, ne' quali sarà facile il rilevare, che l'autore, invece di dedurre riflessioni e idee da' fatti,

fabbrica o aggiusta i fatti sulle idee, e sulle riflessioni del giorno. Noi abbiam creduto di non dovere lasciar correre simili luoghi, senza una qualche osservazione (1). Per cotal mezzo coperte, per lo meno, le *poche macchie*, che sembrano sfigurare questo lavoro, il *Compendio storico* potrà presentare senza pericolo i pregj della chiarezza, della precisione, dell' ordine, che non possono contendersegli, ed in grazia di cui noi lo pubblichiamo.

(1) Queste osservazioni saran consegnate in tante note, che per non confonderle con quelle dell' Autore segnate coll' asterisco, le indicheremo coi numeri arabi.

COMPENDIO STORICO

DEL

DIRITTO ROMANO.

CAPITOLO PRIMO.

Diritto romano sotto i re.

Roma formata, per dir così, a guisa di un'alluvione, e composta nella sua origine da un drappello di masnadieri, che ne facevano un covile anzichè una città, non ebbe sul principio veruna legge scritta.

L'uso (*) (1) solo regolava gli affari; in

(*) Uso, *il legislatore il più ordinario delle nazioni.* Beccaria, §. 42.

(1) Invece della parola *uso* tanto l'autore, quanto il Beccaria quì dall'autore citato, sarebbero stati più veritieri e più filosofi adoperando

mancanza di esso si ricorreva al re, la di cui volontà era in certo modo una legge vivente ed animata, *viva ac spirans lex* (2).

---

l'espressione di *tradizioni primitive*. Si sa in fatti che queste, di cui la memoria conservavasi tra le famiglie, non solo furono per lungo tempo le leggi delle nazioni, ma garantirono altresì la morale delle nazioni contro il libertinaggio delle leggi. Per citare un solo esempio: presso i Romani la legge autorizzava il divorzio, la superstizione l'incoraggiava; ma la *tradizione primitiva*, che conservava ancora la sua energìa, faceva riguardarlo con orrore. E gli esempj del divorzio non si videro in Roma, che negli ultimi anni della repubblica, quando, smarrite le *tradizioni*, il popolo tirò tutte le conseguenze da' principj civili; e quando non ebbe altro freno, che le leggi, anche le leggi furono da lui calpestate. Da ciò s'intenderà meglio il detto di Orazio: *Quid leges sine moribus vanae proficiunt.*

(2) L'*autorità* di comandare sopra di un popolo non deriva, se non dalla qualità di *autore* di esso. Essa è sì naturale, come quella del padre su i proprj figli. Essa è una proprietà reale che può trasferirsi, sotto diverse forme o condi-

Questa volontà veniva manifestata mercè gli editti.

Ma, sia che questa forma di governo degenerasse fin d'allora in arbitraria, sia che dispiacesse naturalmente a quel popolo sem-

---

zioni, come ogni altra proprietà. Le leggi fondamentali di uno stato, ossia la costituzione, non sono che la volontà del fondatore, e l'espressione delle forme, onde dev' essere regolata la trasmissione della Sovranità, di cui egli, come fondatore, è il vero proprietario. Può egli trasferirla per la via dell' elezioni, alle quali può anche chiamare il popolo, come fece Romolo; ma in questo caso il popolo non è altrimenti sovrano, ma un rappresentante del fondatore, che in lui ha trasferite una parte de' suoi diritti. Quindi ben s' intende come la volontà del re, ossia del fondatore, o dell' erede de' diritti di esso, era una legge vivente, ed animata. Queste idee tanto semplici, quanto vere, al ristabilimento delle quali son poggiate le ultime speranze della società, sappiamo che saranno ben presto sviluppate in un' opera interessante, che un amico vero della società si propone di pubblicare.

pre avido di una libertà di cui non sapeva giammai godere, esso domandò delle leggi.

Da quel momento i re cominciarono a consultare il popolo, ed il risultamento della volontà generale formava *legge*.

Gli stessi re dovevano starvi soggetti, come Tacito l' osserva parlando di Servio Tullio, *qui praecipuus sanctor legum fuit*, *quaeis etiam reges obtemperarent.* Annal. *lib.* 3. *cap.* 26. (3).

---

(3) Quando noi diciamo che la sovranità è una vera proprietà del fondatore, non intendiamo già che gli uomini sieno proprietà di lui, ma sibbene il diritto di comandar loro. Gli eredi di questa proprietà devono adempire le condizioni, che il fondatore vi ha messe, salve le ragioni d'una utilità generale; perchè il fondatore nel legare, sotto certe forme, la sovranità, non ha preteso, che garentire la perpetuità del suo popolo. Fuori di questo caso non può l' erede della sovranità alterare le forme costitutive volute dal fondatore, ossia le leggi fondamentali. Ecco perchè i successori di Romolo, che non avevano la sovranità come fondatori, ma come eredi di lui, erā-



Tarquinio il Superbo fu il primo, che osò distruggere questo statuto: assuefatto a violar tutto, questo monarca portò le sue man sacrileghe sulle leggi: ma se egli fu il primo tiranno dei Romani, fu parimente l'ultimo dei loro re; ed il popolo, restituito alla libertà, si diede la legge da se stesso (4).

---

no anch' essi sottoposti alle leggi costitutive del fondatore, e a quelle che erano emanate dagl' immediati successori di lui, come garanti della costituzione.

(4) Un mucchio d' inesattezze ci conviene rilevare in questo breve periodo dell'autore. Montesquieu, che non era certo amico de' tiranni, parla di Tarquinio in una maniera ben differente (*De la grandeur et de la decadence des Romains*, *Chap.* 1.). Ne loda particolarmente i talenti, la liberalità e la clemenza. È falsissimo che egli sia stato il primo *distruggitore* degli *statuti*, *e ch' era assuefatto a violar tutto*. L'affare delle rivoluzioni è sempre accaduto allo stesso modo. Ne' tempi antichi, come ne' tempi moderni, le rivoluzioni non sono giammai accadute, se non sotto i principi buoni. Si

sa che i rivoluzionarj non chiamano tiranni, e non congiurano, se non contro de' principi, di cui non hanno paura. L' insaziabile ambizione di Bruto ne fu la vera cagione. In fatti egli giunse, per la rivolta, ad impadronirsi del potere, e la smania di comandare fu in lui sì grande, che sacrificò quindi ad essa i proprj figli. Così nelle rivoluzioni moderne abbiam veduto ancora gli autori delle ribellioni divenire *protettori*, *consoli*, *generali*, *imperatori* ec., sicchè la rivoluzione può definirsi non il sacrificio di se stesso al pubblico vantaggio, ma il sacrificio della tranquillità pubblica alla propria elevazione.

Nulla in fine di più falso, quanto che il popolo, *restituito alla sua libertà*, *si sia data la legge da se stesso*. Dopo lo scacciamento de' re la sovranità risedette nel senato, come quello cui l'aveva *legata* Servio Tullio nel suo progetto di repubblica, che fu realizzato da Bruto, e come composto de' capi, ossia *autori* delle diverse caste, che formavano il popolo romano. In questa nuova forma di governo il potere esecutivo era affidato ai consoli, il legislativo risedeva nel senato, il popolo non faceva, che approvare le leggi, che gli venivano proposte, e questo fatale privilegio lo godette ancora sotto de' re, anzi sotto del fondatore medesimo.

CAPITOLO SECONDO.

Diritto romano fino alle XII Tavole.

Espulsi i Tarquinj, il supremo potere (5) fu conferito a due consoli, *ne potestas vel ora vel solitudine corrumperetur. Tito Liv.* IV. 2. Del resto, questi consoli avevano la stessa autorità della dignità abolita, da cui differivan soltanto *vocabulo, numero, ac diuturnitate dignitatis.*

Sotto questo nuovo governo le leggi regie si conservavano tuttavia in vigore; e Cajo Papirio ne fece una raccolta, che chiamossi dal nome dell'autore, JUS PAPIRIANUM. *L.* 2. §. 2. *ff. de orig. juris.*

Intanto, molte di queste leggi, quantunque non abrogate formalmente, eran rimaste senza vigore: esse non erano più convenienti alla nuova forma di governo.

---

(5) *Il potere esecutivo*. Vedi la nota precedente.

Fu quindi indispensabile che i consoli, imitando in ciò i re, risolvessero, *causa cognita*, tutt' i punti non previsti dalla legge (6). *Dionig. d'Alic. X. cap.* 1.

Ma Bruto avea fatto giurare al popolo di serbarsi maisempre libero (7), e la massima fondamentale della repubblica era, di riguardare questa libertà come inseparabile dal nome romano.

Un popolo nudrito con questo spirito d'indipendenza; dico di più, un popolo che credevasi nato per comandare agli altri popoli, e che Virgilio chiama sì nobilmente un popolo-re, non voleva ricever leggi che da se stesso (8).

Quindi, sotto i consoli, come sotto i re,

(6) Dunque è falso che *il popolo*, *restituito alla sua libertà*, *si dava la legge da se stesso.*

(7) Per poter essere meglio raggirato da lui, e da coloro, che pensavano come lui, e servire all'ambizione e alla cupidigia de' particolari.

(8) Queste grandi parolone non sono che illusione, viltà, bassezza, adulazione.

i cittadini Romani rivendicarono il potere legislativo; e dopo aver ottenuti i tribuni, i plebei, sempre in opposizione col senato, emisero delle ordinanze sotto la presidenza di questi magistrati, dette *plebiscita*, differenti dalle leggi propriamente dette *populiscita* (9).

Era la cosa più frequente allora il vedere i plebisciti in contraddizione cogli editti consolari. Ciascuno si arrogava il potere legislativo; i consoli se lo appropriavano, i tribuni il reclamavano per il popolo, ed uno di essi riuscì a far determinare che da quel momento in poi i consoli osserverebbero la legge che il popolo si sarebbe data (10): QUOD POPULUS IN SE JUS DEDERIT, EO CONSULEM USURUM. *Tito Liv. III.* 9.

Per distruggere questo deplorabil conflitto, nell'anno 300 di Roma si convenne finalmente di spedire alcuni deputati nella

---

(9) Vedi la nota al Cap. 3.

(10) Vedi l'istessa nota.

vano in Roma in quei tempi : *tum ex Graecorum jure*, *tum ex patriis consuetudinibus.* Dionig. d'Alic. X. 66.

Queste leggi furono ricevute con entusiasmo dai Romani. Tutti coloro che si destinavano allo studio della giurisprudenza, dovevano apprenderne il testo, *tamquàm carmen necessarium.* Cicer. de legib. II. 23.

I più celebri giureconsulti si applicarono ad interpretarle, e S. Cipriano (II. *epist.* 2.) ci attesta, che ai tempi suoi si conservavano ancora nella loro integrità. Ma tuttocciò non ha potuto impedire che esse non perissero al momento della irruzione dei Barbari ; ed oggi giorno non ne abbiamo che dei frammenti sparsi nel Digesto e nelle opere di alcuni antichi, che G. Gotofredo ha compilati con una erudizione immensa ed arricchiti di eccellenti annotazioni.

Molti autori insinuano di cominciare dallo studio di queste leggi, le quali in effetti

ci additano l'origine ed il principio di molte istituzioni; altri poi, del di cui parere son'io, pensano che questo studio non giova se non a coloro, che vogliono approfondire la scienza, e che al volgo bisogna dire:

Procul, o procul este, profani!

CAPITOLO TERZO.

Diritto romano dalle XII Tavole fino al tempo di Augusto (1).

I Romani godevano finalmente il bene di quel codice tanto sospirato; ma l'impulso

(1) L'autore sembra fare in questo Capitolo un delitto ai patrizj di ciò che tutt'i grandi scrittori delle cose romane, ed il medesimo Montesquieu, fan loro un titolo di lode. Vedea bene il senato che a misura che il popolo prendeva parte nel potere, le basi della repubblica divenivano sempreppiù vacillanti ed incerte. Si sa che il tribunato dapprima, ed in seguito il consolato, divenuto l'oggetto dell'ambizione popolare, aprì la porta a tutte le civili discordie, che lacerarono sì lungo tempo le viscere della repubblica. Se il senato adunque procurava in tutt'i modi di allontanare il popolo dal comunicare al potere legislativo ed esecutivo, ciò non era tanto l'effetto di uno smodato desiderio di dominare, quanto un lodevole amore di conservare lo stato dal furor cieco delle popolari passioni, più formidabili di qualunque armata nemica. Montesquieu a questa

era dato, la lotta tra il senato ed il popolo rinnovavasi in ogni istante, ed era impossibile che le leggi non si alterassero a fronte de'disordini della città. Più i legislatori parlavano, più le leggi tacevano; esse si moltiplicarono oltremodo, e d'allora in poi si potè dire, *corruptissima republica*, *plu-*

---

facoltà chiamata da lui *preziosa*, ch' ebbe il senato di *togliere dalle mani del popolo* la *repubblica*, e che il senato seppe conservarsi con tutti gli artificj della politica, attribuisce la durata della repubblica, che per quanto sia stata breve, fu però assai più lunga di quello che altronde avrebbe potuto permettere il vizio della sua costituzione. Si sa che ciò che manteneva una certa apparenza di ordine erano le occupazioni in cui il senato avea l' arte di tener distratto il popolo al di fuori, facendo nascere a bella posta dei pretesti di guerra. Veramente dovrebbesi lodar meno una *costituzione*, che non potea mantenere la pace interna se non per lo mezzo di sanguinose ed ingiuste guerre al di fuori, o una *libertà* che non potea reggere, come il rileva Rousseau, se non coll' appoggio di uno spaventoso servaggio cui si assoggettavano i popoli vinti.

rimae leges. Tacito, Annal. III. 27.

I tribuni della plebe tentarono molte volte di spogliare i patrizj, non solamente dei loro onori, ma dei loro beni ancora; i patrizj sostennero per parte loro che i plebisciti non erano obbligatorj per essi: da ciò quelle maniache gelosie tra il popolo e il senato, tra i plebei ed i patrizj; gli uni allegando sempre che la libertà illimitata si distrugge infine da se stessa, e gli altri al contrario palpitando che la libertà, che di sua natura cresce incessantemente, non degenerasse finalmente in tirannia: da ciò quelle ritirate della plebe sull'Aventino e sul Gianicolo, e quella transazione politica, che assoggettò i patrizj all'autorità dei plebisciti; *ut plebiscita omnes Quirites tenerent.* Aulo Gellio, Noct. Att. *lib.* 15 *c.* 27.

Da quel momento i plebisciti ebbero forza di legge, e ne presero puranche il nome.

Intanto, rimanevano tuttavia al senato altri mezzi onde dominare il popolo. Le leggi delle XII Tavole erano state appena promul-

gate, che i patrizj non tardarono ad immaginare delle formole, senza delle quali verun'azione potevasi regolarmente intentare. *L.* 2. §. 6. *ff de orig. juris.*

A ciò i patrizj aggiunsero la distinzione dei giorni *fasti* nei quali potevasi agire, e dei *nefasti* in cui non si poteva; e dall' insieme di tutte queste sottigliezze e superstizioni composero ciò che chiamavano *legis actiones.*

In questo modo i patrizj concentrarono nelle loro mani tutta la competenza del contenzioso; e sotto l' apparenza di diritto di padronato, che si arrogavano come un attributo della loro casta, acquistarono una immensa autorità.

Si comprende dunque quanto interesse avevano i patrizj di nascondere al popolo l' apparecchio di queste nuove catene. Ma una preponderanza siffatta fu lor tolta circa l'anno 449 di Roma da Cneo Flavio, il quale involò queste formole ad Appio Claudio Cieco, di cui egli era segretario; le

riunì in un corpo solo, e quindi passollo alla conoscenza del popolo, il quale compensò il benefattore col nominarlo edile. Questa raccolta di formole fu chiamata Jus Flavianum.

I patrizj tentarono invano di riprendere la loro autorità, immaginando nuove formole: il loro segreto fu parimente scoperto e divulgato da S. Elio Cato, la di cui compilazione chiamossi Jus Ælianum. Tuttavia, rimanevano ancora due armi possenti in favore dei patrizj, *Interpretatio et Disputatio fori.*

Le leggi delle XII Tavole erano state redatte con molta concisione, *eleganti atque absoluta brevitate verborum* (Gellius *lib.* 20. *cap.* 1.). In poche parole esse dicevano molto, ma non tutto. Or, i patrizj, mercè le interpretazioni che ne davano, ne tiravano nuove decisioni per via d'induzione; decisioni che non sempre scaturivano dal testo; d'onde avvenne che non furono chiamati soltanto *Interpretes*, ma

ancora *Auctores et Conditores juris*. CUJAC. *Observat*. VII. 25.

Delle volte accadeva che i giureconsulti non erano di accordo fra di loro su queste interpretazioni: in allora si radunavano o nel Foro, o nel tempio di Apolline per discutere le quistioni controverse; ed il risultamento di questa conferenza formava una decisione che chiamavasi *recepta sententia*. Di queste difficoltà in tal modo risolute è appunto che le leggi parlano allorchè dicono POST MAGNAS VARIETATES OBTINUERAT .... *L. ult. ff. de leg. L.* 32 *ff. de oblig.* EX DISPUTATIONE FORI VENIT ... *Ascan. Paedian. in Verrin.* 3. JUS CONSENSU RECEPTUM, *proem. Inst. de acq. per adrog.* JUS COMMENTITIUM, *L.* 20 *ff. de poenis*, juncto Bynkersh. *Obs. V.* 16.

I patrizj che, siccome abbiamo detto, esercitavano soli la professione di giureconsulti, si guardavano bene d'iniziare i plebei nei misteri dell'arte loro, *in latenti jus civile retinere cogitabant, solumque consul-*

tutoribus potius, quam discere volentibus se praestabant. Ma Tiberio Coruncano, che non entrava in questa veduta, si mise a professare pubblicamente questa scienza sino allora misteriosa; sicchè da quel momento la giurisprudenza non fu più il patrimonio esclusivo dei patrizj; ciascuno potè divenire giureconsulto, e fu vero il dire

. . . . . Tamen ima plebe quiritem
Facundum invenies: solet hic defendere causas
Nobilis indocti: veniet de plebe togata,
Qui juris nodos et legum Ænigmata solvat.
GIOVEN. VII. 47.

Ad esempio dei re, i consoli si avevano arrogato il diritto di decidere tutt' i casi non previsti dalle leggi (2). Quando essi,

---

(2) Prima di questo secolo non si era mai inteso nessun pubblicista chiamare *arrogazione* ossia *usurpazione di dritto*, la pretesa della Podestà Suprema di decidere nei casi non previsti dalla legge. Sotto tutte le forme di governo, questo dritto non si è mai contrastato alla Suprema Podestà.

intieramente dediti alle occupazioni della guerra, si trovavan costretti di affidare la cura degli affari civili ai differenti magistrati creati per supplirli, si videro questi magistrati, e specialmente i pretori, emanare degli editti su i diversi rami di amministrazione, ch'eran loro affidati.

La ragione in se era sempre la stessa. Senza dubbio, tutto dee tacere, quando parla la legge; ma quando questa è muta, i magistrati debbon supplire al suo silenzio, e decidere con editti speciali le particolari quistioni, che non è stato possibile al legislatore di comprendere nella regola generale da essolui stabilita. *Oportet leges dominas esse, si sint rectae scriptae; magistratus autem* EDICERE *debet de illis, de quibus leges exquisite aliquid decernere nequeant, eo quod non facile sit sermone generali singulos casus comprehendere.* (Arist. Polit. II. 11.)

Gli editti dei pretori erano di molte specie. Gli uni detti *repentina* erano emanati

nei casi che insorgevano all' istante, e come all' improviso; gli altri erano emanati *ad perpetuam jurisdictionem*; e si estendevano per tutt' il tempo che durar dovea la magistratura (3). Fra questi ultimi, *tralatitia* chiamavansi quelli che il nuovo pretore conservava fra gli editti del suo predecessore; e *nova*, quelli che il nuovo pretore aggiungeva *de suo* all'antico editto; perchè ciascun pretore nell' entrare in carica, ascendeva alla tribuna delle arringhe, e dichiarava (*edicebat*) quali regole egli avrebbe seguite nel far la giustizia. Questo editto era in seguito scritto *in albo*.

Tali editti aveano ordinariamente per unico scopo di soccorrere alla lettera delle leggi, di supplirvi, o di rettificarle; *fiebant adjuvandi*, *vel supplendi*, *vel corri-*

---

(3) Cioè per un anno: ecco perchè Cicerone nella sua seconda Verrina, *C.* 42, chiama l'editto del pretore, *lex annua*, *cui finem adferant Kalendae januariae*.

gendi juris civilis gratia. L. 7. §. 1. *ff. de just. et jure.* Del rimanente, era vietato ai pretori di cangiare *direttamente* la legge istessa. Ma essi venivano sempre a capo d'infrangerla, almeno *indirettamente*, con diversi mezzi e giovandosi dei loro euremi.

Avvi di più : non solo essi pregiudicavano alle leggi dello stato, ma non si facevano scrupolo di cangiare il loro proprio editto nel corso dell'anno; e si portavano a siffatti cangiamenti con tanta maggior prontezza, in quanto vi trovavano un mezzo di favorire i loro amici e di molestare i loro nemici; *hoc faciebant plerumque in gratiam odiumque certorum hominum.* Dio. Cass. *lib.* 36. (4).

(4) Chi si meravigliasse di questa confusione che regnava nella giurisprudenza Romana rifletta che Roma per la sua *costituzione* era in uno stato di rivoluzione permanente, dagli effetti della quale le sole guerre la salvavano; e che quando il popolo è in rivoluzione non può esservi stabilità nel sistema legislativo. Non bisogna dimenti-

Per mettere un termine a siffatto abuso, fu necessario invocare contro di essi quell' editto celebre che loro medesimi avean fatto. Quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur. *L.* 1. *ff. h. t.* E questa barriera sembrando tuttavia troppo debole, nell'anno 585 fu emesso un Senatus-consulto, il quale nell'anno appresso fu convertito in legge. In esso era prescritto, che i pretori durante la loro magistratura facessero la giustizia, conformemente agli editti che avrebbero promulgati al momento della loro entrata nell'esercizio della carica: *ut praetores ex edictis suis perpetuis (id est per totum annum mansuris) jus dicerent*; o come dice Dione Cassio (*lib.* 36), *ut et statim praetores principio edicere quo jure essent usuri, et deinde nequaquam ab eo deflecterent.*

---

care che la Francia ha visto in pochi anni succedersi e sparire *sei costituzioni tutte fondamentali, e quarantamila leggi tutte di urgenza.*

Da quell'epoca in poi il diritto pretorio, Jus honorarium, divenne più stabile; non vi si fecero cangiamenti senza una necessità; e gli editti degli antichi pretori, conservati quasi sempre dai loro successori, compilati e commentati dai più valenti giureconsulti, coll'andar del tempo formarono un corpo di decisioni talmente rispettabile, che fin dai tempi di Cicerone opinavasi, che la cognizione del diritto attinger doveasi dall'editto del pretore, e non dalle XII Tavole: *a praetoris edicto, non a XII Tabulis, hauriendam juris disciplinam*. De Legib. *lib.* I. *cap.* 5.

Il diritto romano scritto comprendeva dunque in quell'epoca, Plæbiscita, Legis actiones, Jus civile *ex interpretatione prudentum et fori disputatione ortum*, *et* Edicta Magistratuum.

Collo studio di queste leggi si formò una folla di giureconsulti illustri, e queste leggi dall' altra parte si arricchirono per i travagli dei giureconsulti; imperocchè in

allora la scienza del diritto era attentamente coltivata: e per darne un'idea, prima di giungere al secolo di Augusto, rammenteremo in poche parole quali fossero gli studj preparatorj di quello della giurisprudenza.

Dopo le guerre puniche, epoca verso la quale le lettere e le belle arti cominciarono ad essere onorate in Roma, i giovani consacravano i loro primi anni allo studio del greco linguaggio; e seguivano i gramatici, i retori, ec. Giunti all'età in cui prendevano la toga virile, si preparavano alle tenzioni della tribuna, in cui comparivan a fianco di un celebre personaggio. Spesso ancora cominciavano dal viaggiare in Atene, Rodi, Mitilene, o Marsiglia, per ivi perfezionarsi, lungi dalle delizie e dalla corruzione di Roma; o pure si appigliavano al partito delle armi, senza che per altro gli esercizj militari impedisse loro di applicarsi alla coltura delle lettere e delle scienze. Vell. Pat. I. 13. Svet. *in Caesar.* 56, *in Aug.* 84.

In quanto a coloro che destinavansi allo studio della giurisprudenza, si occupavano essi prima d'ogn'altro ad impossessarsi dei principj della filosofia; e d'ordinario preferivano quella degli Stoici. Preparati in tal modo, si addivano a qualche dotto giureconsulto, che prendevano per modello: sotto la sua direzione imparavano a consultare ed a litigare, vedendo com'egli si regolava per esercitar la sua professione; e quando a capo di qualche tempo credevansi forti abbastanza per volare colle loro proprie ali, *cum studiorum habebant fiduciam*, potevano esercitar soli; imperocchè giova l'osservare, che in quei primi tempi non eravi bisogno di autorizzazione per assumere il titolo di giureconsulto.

CAP. IV.

Diritto romano da Augusto fino a Costantino.

La Repubblica romana non passò in monarchia (1), nè sotto la dittatura di Cesare, la quale non durò molto, nè immediatamente dopo la sua morte. Questa rivoluzione si effettuì l'anno 722 sotto il quarto consolato di Ottavio e di M. Licinio Crasso.

In quell'epoca, Bruto e Cassio erano stati disfatti; la Repubblica era rimasta senza eser-

(1) Abbiam detto che la repubblica romana fu in *rivoluzione permanente* tutto il tempo della sua durata. Questo fatto è riconosciuto da quasi tutti i pubblicisti. Invece dunque di dire passò ni monarchia, si sarebbe parlato più secondo la verità dicendo: In questo tempo finì in Roma la rivoluzione cominciata da Bruto, e la città ritornò alla forma di governo con cui era nata.

citi; il partito di Pompeo il giovine era stato distrutto in Sicilia; Lepido era stato esiliato; Antonio era morto; e lo stesso partito di Cesare non avea altro capo che Ottavio. Questi depose il titolo di triumviro, conducendosi da console, e contentandosi di annettervi il potere tribunizio, che fingeva di conservare unicamente ad oggetto di difendere i plebei. Ma allorchè ebbe guadagnati al suo partito i soldati per la via delle largizioni, ammollì Roma coll'abbondanza che vi fece regnare, indormentì tutti gli ordini dello stato colla dolcezza del riposo; videsi elevare a poco a poco; attirare a lui le funzioni del senato, la giurisdizione dei magistrati, il potere delle leggi, senza che alcuno vi si opponesse: *nullo adversante* (*).

(*) *Postquam Bruto et Cassio caesis, nulla jam publice arma, Pompejus apud Siciliam oppressus, exutoque Lepido, interfecto Antonio, ne Julianis quidem partibus, dux, nisi Caesar, re-*

Questo nuovo ordine di cose, nell' introdurre nuovi costumi, richiedeva altri statuti; imperocchè bisognava che tutte le leggi dell'antico regime fossero al novello convenienti: non potea dunque mancare di accadere che Augusto, il più politico di tutt' i principi, non impiegasse tutt' i suoi sforzi nel piegare il diritto romano alla costituzione attuale, e non curasse di dare ai Romani una legislazione *vincolare*.

Seguì egli in ciò il progetto di Cesare, il quale, al dir di Svetonio, volle parimenti dare un'altra forma al diritto civile, e riunire in un picciol numero di libri tutto ciò che l' immenso dettaglio delle leggi anteriori conteneva di meglio e di più ne-

---

liquus: hic, posito triumviri nomine, consulem se ferens, et ad tuendam plebem tribunitio jure contentum, ubi militem donis, populum annona, cunctos dulcedine otii, pellexit; insurgere paulatim, munia Senatus, magistratuum, legum, in se trahere coepit, nullo adversante. TACITO Annal. I. 2.

cessario (*). Una morte prematura avea impedito a Cesare di dar esecuzione a questo disegno; ma Augusto il ripigliò, appena che le sue intraprese reiterate e la forza delle circostanze ebbero insensibilmente reso necessario il governo di un solo. *Quando per partes evenerat, ut necesse esset reipublicae per unum consuli. L. 2. §. 11. ff. de orig. jur.*

Tuttavia, siccome Cesare si era trovato imbarazzato nell'aver troppo presto affettato il supremo potere, e la sua morte atroce insegnava abbastanza al suo successore, quant'era difficile di conservare sopra una città libera un impero usurpato colla forza delle armi, Augusto, più accorto, si contenne con tanta prudenza, e fece uso del comando con tal destrezza, che il popolo,

(*) *Jus civile ad certum modum redigere, atque ex immensa diffusaque legum copia, optima quaeque ac necessaria in paucissimos conferre libros voluit.* Svet. in Jul. *cap.* 44.

sempre sedotto dalle chimere, che gli rammemoravano ad ogni istante l' immagine della sua antica libertà, non si avvide che aveala di già perduta (*) (2).

In effetti, per meglio nascondere i suoi disegni, Augusto fece sembianza di lasciare intatta al senato la primiera autorità; non invocò i titoli de' magistrati; conservò loro i distintivi. I consoli marciavan preceduti dai fasci, come sotto la repubblica, e più di una volta Augusto si rivestì di questo titolo imponente. I pretori, gli edili, i tribuni della plebe, i questori, credean tuttavia che Roma fosse ancor repubblica. Il principe avea saputo intanto concentrare

(*) *Cum in aliis plerisque, tum in hoc quoque, cum Romanis, tanquam cum hominibus liberis, agebat.* Dion. Cass. *lib.* 53.

(2) Avea perduta la libertà di nuocersi, di distruggersi, di annientarsi, e di nuocere, distruggere ed annientare anche gli altri. In una parola, la libertà di un pazzo furioso.

nelle di lui mani i poteri annessi alle cariche della più alta influenza; e se i nomi erano ancora gli stessi, *eadem magistratuum vocabula*, l'antico spirito nazionale trovavasi completamente distrutto: *nihil usquam prisci atque integri moris supererat.* Tacit. Annal. *lib.* I. *cap.* 3. *et* 4.

La massa dei cittadini si avvide tanto meno dal rovescio della repubblica, che nei primi tempi Augusto ebbe l'attenzione di nulla ordinare da se stesso, e di consultare il popolo allorchè trattavasi di fare delle leggi: *Veritus, ne, si subito homines in alium deducere statum cuperet, res ea sibi parum esset successura.* Dion. Cass. *lib.* 53.

La politica consigliava queste circospezioni ad Augusto: ma il senato prese cura di togliergli l'imbarazzo di questi ostacoli; e marciando a grandi passi verso quel pronto servaggio che dovea ben presto affaticare Tiberio, il principe non stentò per nulla a curvare sotto il giogo un popolo che finì

di soggettare, corrompendolo con distribuzioni di viveri e di danaro, e coi giuochi del Circo.

. . . . . *Panem et circenses* (3).

Allora fu che spiegando tutta la sua ambizione, Augusto diede ai Romani quelle leggi che loro assicuravan pace e governo stabile: *Jura quibus pace et principe uterentur.* Fu anche allora che il popolo gli trasferì tutto il suo potere: *ei et in eum omne suum imperium potestatemque contulit* (4), *L.* 2. §. 11. *ff. de orig. jur.*; e che il

(3) L' autore qui confonde i tempi. Sotto l'impero *della libertà* avea luogo il disordine, che egli attribuisce ad Augusto: allora per via di *pane e di giuochi* gli uomini i più oscuri si cattivavano il suffragio del popolo, e si elevavano alle più grandi dignità. Augusto aveva le legioni per far rispettare il suo potere, ed osservar le sue leggi.

(4) Fu allora che il potere fu legittimato. La volontà dei primi fondatori di Roma lo avea fissato nei monarchi elettivi. Tullo Ostilio nel consolato. Il suo progetto fu eseguito dietro l'espulsione de' Tarquinj. Il senato fu quindi vero legitti-

senato, sempre vigile a prevenire i minimi desiderj di Cesare, lo disciolse dalle leggi, e lo mise al di sopra di esse, col potere arbitrario di fare ciò che volesse: *In ejus acta juravit, eumque solvit legibus* (*) (5), *et decrevit, ut summo cum jure, omnique et sui et legum potens, quae vel-*

---

mo depositario del potere. Questo stesso senato ora ne investe Augusto. Così la forza non è che una causa occasionale, ma essa da se sola non legittima nè produce il potere. È sempre la volontà di colui che legittimamente il possiede, che lo trasmette.

(*) Opponete a questa bassezza quel bel passo di DANGUESSEAU, *tom.* 1. *p.* 7. » Les plus nobles images de la Divinité, les rois, que l'ecriture appelle les dieux de la terre, ne sont jamais plus grands que lorsqu' ils soumettent toute leur grandeur a la justice, et qu' ils joignent au titre de *maîtres du monde* celui d' *esclaves de la loi.* » (Aggiungete i miei PRINCIPIA JURIS, *not.* 2. *al num.* 37. *e not.* 3. *al num.* 1328.)

(5) L' autore affetta quì un' ignoranza che in lui non può supporsi. Il *solvere legibus*, di cui

let, *faceret*; *et eorum quae nollet*, *faceret nihil.* Dion. Cass. *lib.* 53.

Ecco ciò che gli autori del Digesto chiamano Legem regiam, *L.* I. *pr. de const. princ.* Augustum privilegium, *L. un.* §.14. *ff. de cad. toll.* Legem Augusti, *L.* 14. *ff. de manum.* Legem imperii, *L.* 3. *C. de testam.* E questa legge altro non è se non che una ricapitolazione dei differenti senatus-consulti fatti e rifatti in onor di Augusto e per suo interesse.

Vedendosi dunque Augusto stabilito nel titolo, e cominciando a consolidarsi il suo

---

quì parla Tacito, non importa che Augusto divenisse per volontà del senato un desposta assoluto, libero da ogni legge; mentre Augusto fece delle leggi, com' è detto più sopra, e vi si assoggettò; ma sibbene che fu sciolto dalla suggezione a quelle leggi, ch' erano incompatibili colla nuova forma che si era data al governo; cioè a dire, che Augusto fu esentato dal riconoscere le leggi della repubblica, per seguir quelle che egli stesso andava promulgando della monarchia.

impero (*adulto jam imperio*), tentò di sottrarsi dai suffragi del popolo; e per riuscirvi, adoperò una doppia astuzia.

Primieramente, siccome egli vedeva il popolo avvezzo all' autorità del senato, il quale sotto la stessa repubblica era in possesso di dare de' senatus-consulti; fece emettere da questo corpo diverse ordinanze sopra materie che giammai avean fatto parte delle sue attribuzioni.

In secondo luogo, fece di moto proprio molti editti, coi quali ordinò ciò che gli piaceva, in guisa che introdusse un diritto nuovo in tutto quel che volle.

Se si domanda in qual modo Augusto pervenne a giustificare agli occhi del popolo questa maniera di emanare gli editti, ricorderemo che questo diritto apparteneva di piena anzianità ai magistrati. Or, Augusto che cumulava in se le prerogative di tutte le cariche, pareva che non usasse se non del diritto che le medesime gli conferivano, allorchè emanava gli editti. Se

dunque ne faceva qualcheduno per le provincie, ciò era come *proconsole*; nella città egli agiva in virtù del *potere tribunizio*; nell'esercito, *tanquam imperator*; in materia di religione, *tanquam pontifex maximus*. In tal guisa tutto pareva regolare (6).

Immediatamente egli istituì alcune nuove dignità, il di cui splendore tutto nuovo dovea ecclissar quello degli antichi titoli; e col moltiplicare le creature del suo potere, se ne formò degli appoggi interessati a sostenerlo.

Il governo delle provincie meritava tutta l'attenzione di Augusto; e nella divisione che ne fece col senato, si aggiustò in maniera che nel lasciare a questo la cura di governare i paesi tranquilli e sguerniti di truppe, si riserbò l'amministrazione delle

(6) Questo passo è in contraddizione con ciò che l'autore ha avanzato di sopra intorno ad Augusto.

regioni in cui la necessità di combattere avea concentrate le legioni. In una parola, egli s'impossessò così destramente di ogni autorità, che potè governar tutto a suo talento, da se stesso o mercè i suoi agenti (7).

Augusto, che conosceva tutto quanto aveva a temere dalla influenza dei giureconsulti, conobbe egualmente che potea tirarne un gran partito. Adoperò dunque tutt'i suoi sforzi onde accattivarseli, ed a servirsi del credito che essi godevano, sia per distruggere insensibilmente l'autorità dei pretori, sia per dare alla legislazione

(7) Bisogna avvertire che l'autore in tutto ciò che in questo luogo ci dice di Augusto, non ha preteso che fare la critica di Napoleone; e per fare la storia di Napoleone ha stranamente sfigurata quella di Augusto. Il governo del despota francese ben di ciò si avvide, ed ordinò la confisca dell'opera. Quest'avvertenza era necessaria perchè non si desse all'autore la taccia di avere ignorato la politica di Augusto, rappresentandola sotto colori sì odiosi.

quella forma che egli volea farle prendere Dietro questa veduta, restrinse l'esercizio della professione (che per lo passato era a tutti concesso) a coloro solamente che egli stimava degni dell'onore di essere giureconsulti; e nel tempo istesso impose ai giudici l'obbligo di uniformarsi ai loro responsi. *L.* 2. §. 47. *ff. de orig. jur.*

Da quel tempo i giureconsulti cominciarono a firmare i loro responsi o consulte, ed a mettere i loro nomi alle rispettive opere; il che prima non praticavasi. Seneca, de Benef. VII. 16. *L.* 2. §. 47. *ff. de orig. jur.*

In tal modo Augusto pervenne ad affezionarsi tutt'i giureconsulti di quel tempo, ad eccezione nondimeno del primo tra essi, del saggio Labeone, che gli encomj del più severo degli storici critici han saputo vendicare dai sarcarsmi del più compiacente tra i poeti cortigiani.

Questa indifferenza di Labeone per gli onori che Augusto gli avea offerti, fece

insorgere fra i giureconsulti due sette, i di cui principj differivano in molti punti. Attejo Capitone, capo di una di queste sette, professava scrupolosamente ciò che gli era stato insegnato: Labeone per lo contrario,

Nullius assuetus jurare in verba magistri,

libero per carattere, pieno di confidenza nella sua dottrina, collo spirito d'altronde adornò di una moltitudine di belle cognizioni, avanzò molte opinioni nuove. *L.* 2. §. 47. *ff. de orig. juris.*

Tale fu lo stato della giurisprudenza sotto l' impero di Augusto.

Tiberio, di lui successore, il più diffidente tra i tiranni, adoperò tutti gli artificj del suo predecessore, e ricco già di scoperte e dell' esperienza di Augusto, le fortificò con tutt' i mezzi nuovi che il di lui genio potè suggerirgli. Sul principio fece uso di politica e di circospezione; e finchè potè aver timore di Germanico, incerto del suo potere (*ambiguus imperandi*), non fece veruna legge, non emanò verun

editto senza consultare il senato, o senza coprirsi del velo del potere tribunizio; ma appena ebbe imbrattate le sue mani del sangue di quel giovine principe, le sue virtù, le sue rare qualità e l'amore dei Romani il resero terribile.

Egli addivenne tutt'altro; e non altro pensiere nutrendo se non quello di farsi temere, incalzò la vendetta dei più lievi discorsi tenuti contro di lui o contro i suoi. La sua divisa era: *Oderint dum metuant*.

Vero è che, ad esempio di Augusto, Tiberio tollerò che il popolo si riunisse tuttavia per centurie o per tribù; ma ben presto, sotto pretesto che il numero troppo grande dei cittadini rendeva malagevole la loro convocazione, trasferì al senato tutt' i diritti dei comizj. Da quell' istante il principe potè esser despota (8) impunemente;

---

(8) Noi non pretendiamo di giustificare la politica di Tiberio, nè di fare l'apologia del suo governo; contrastiamo però all'Autore che la dis-

imperocchè il senato gli era sì vilmente divoto, che ciascuno dei suoi membri avrebbe paventato di contraddire la volontà del padrone, soprattutto in quell' epoca in cui i suffragi non si davano più in scrutinio, come nelle antiche assemblee del Campo di Marzo o del Foro; ma in cui ciascuno era tenuto di votare ad alta voce in presenza di Cesare, che, qual Giove di quei schiavi, *cuncta supercilio movebat.*

Il potere legislativo non risiedeva più dunque se non idealmente nel popolo (9);

---

soluzione de'comizj lo abbia renduto più despota, quasichè i comizj popolari sì facili a dirigersi da chi tiene in mano il potere, sieno un ostacolo e non piuttosto un mezzo di un più esteso dispotismo. Questa proposizione sorprenderà qualche politico superficiale, ma sarà intesa da quegli uomini che conoscono la società.

(9) Cioè a dire che vi risiedeva come vi può solamente risiedere. Imperciocchè nessun uomo di buon senso rederà mai che anche negli stati i più democratici il potere legislativo risiede-

impercioocchè d' ordinario ,, allor quando ,, gl' imperadori voleáno far passare una ,, costituzione sopra una qualche materia, ,, la facean proporre al senato *per suos* ,, *quaestores. candidatos*; e 'l senato che ,, gli era soggetto , non mancava di emet- ,, tere un senatus-consulto (*) in confor- ,, mità ". (Pothier , propriété , *num.* 406. *nella nota.*

Quindi il senato non era pel principe che uno scudo , di cui coprivasi nelle occasioni difficili contro i dardi dell' odio

---

va nel popolo d' altro modo che *idealmente*. In tutt' i tempi , e presso tutte le nazioni il popolo è stato stimato per quello che è realmente, *materia prima*. Di questa *materia* si è voluto ora fare un sovrano , ma senza lasciare di riguardarlo per ciò che egli è. La filosofia per altro non ha fatto che un passo di più ; e dopo aver creata la *materia pensante* , era ben naturale che venisse regalando al mondo la *materia sovrana*.

(*) *Id* pro lege *erat* , *et Senatus-Consultum* dicebatur. Tacit. Annal. VI. 12.

pubblico; e gl' istessi senatori, in vece di essere i difensori e 'l sostegno della costituzione romana, non erano in vece che i traditori del popolo, e i vili adulatori di un tiranno diffidente, il quale non per altro lasciava ancora portar loro la porpora, se non per far aumentare sempreppiù lo squallore del loro volto.

La giurisprudenza non va debitrice di cosa alcuna al successore di Tiberio. Questo mostro, che non avea di umano se non che la forma, spinse l'assurdità fino a far nominar console il suo cavallo. Ciò posto, dee far poco meraviglia che abbia egli meditato di distruggere l' ordine dei giureconsulti, e preteso che la sua sola volontà formasse legge (*).

Fortunatamente, la sua tirannia durò

(*) *De Juris quoque consultis, quasi scientiae eorum omnem usum aboliturus, saepe jactavit, se effecturum ne quid respondere possint*, praeter eum. SVET. in Calig. c. 34.

poco, e non ebbe il tempo di effettuire quest' odioso disegno. Claudio (**), che seguillo immediatamente sul trono, abolì tutto quanto Caligola avea potuto fare d' altronde; ed ecco perchè nel corpo del diritto nulla vedesi che debba a questi la sua istituzione.

Sotto Adriano la giurisprudenza si perfezionò. Imitatore di Numa, egli venne a dare delle leggi al suo popolo; e sotto questa veduta, ordinò la compilazione dell' Editto perpetuo.

Quest' importante lavoro fu affidato al giureconsulto Salvio Giuliano, che in allora trovavasi pretore.

(**) Il più celebre dei decreti di Claudio è quello che fece emanare, per permettere allo zio di sposare la sua nipote (*filiam fratris*). Mercè questo decreto, confermato con un senatus-consulto, egli rimpiazzò Messalina adultera, con Agrippina incestuosa. *Talia enim conjugia ad id tempus incesta habebantur.* SVET. in Claud. 26. TACIT. Annal. XII. 6.

*

Esso dovea consistere nel riunire in un sol corpo tutti gli editti annuali degli antichi pretori : ma Giuliano non limitossi soltanto a compilarli ; giacchè , quando il credè necessario , inserì nel suo editto [illegible]ve decisioni, ne tolse alcune che l'uso avea abrogate , o non le adottò che con delle modificazioni.

Terminato questo travaglio , Adriano lo presentò al Senato , il quale , in forza di un senatus-consulto, l'adottò senza difficoltà.

L' autorità di questo editto fu tale , che dal momento della sua promulgazione ha formato la regola fissa ed invariabile del dritto ; il che l' ha fatto nominare *editto perpetuo*. Aul. Gell. X. 15.

Questo editto fu ricevuto nelle provincie come in Roma. Solamente in Roma si chiamava *praetorium*, *urbanum* , *urbicum*; e nelle provincie , *provinciale*.

Dietro la promulgazione di questo editto, non solamente i magistrati non si fecero lecito d' introdurre ulteriormente un diritto

nuovo; ma gli stessi principi si compiacquero di proclamare, che non era permesso ad alcuno di derogarvi, *L.* 13. *C. de test.*; che era assurdo il discostarsi dalle sue disposizioni, *L.* 2. *C. de condit. insert.*; che invano vi si reclamava contro, *L.* 2. *C. de succes. edict.*; che era una temerità quella di domandare di essere esentato dalle pene pronunziate da questo editto, *L.* 2. *C. de in jus vocando*; che nulla potea sperarsi dal principe, allorchè gli si domandavano delle cose contrarie al diritto, *L.* 1. *C. Hermog. de calumn.*; e finalmente Paolo c' insegna, che non eravi neppur bisogno di appellare di quelle sentenze che contenevano violazione dell'editto, *L.* 7. §. 1. *ff. de appel. recip. vel non.*

Questo nuovo codice arrecò un cangiamento nello studio del diritto, poichè in vece di apprendere principalmente le leggi delle XII tavole, o l'editto annuale del pretore, i legisti cominciarono dallo studio dell'editto perpetuo, il quale non tar-

dò moltó a divenire il soggetto de' commentarj di molti celebri giureconsulti.

Adriano introdusse ancora un notabile cangiamento, rendendo libera la professione di giureconsulto, come la era prima di Augusto, ed accordando generalmente il diritto di consultare a chiunque *fiduciam sui haberet*. *L.* 2. §. *ult. ff. de orig. jur.*

Finalmente sotto Adriano la legislazione cangiò senza dubbio di aspetto; imperciocchè, se prima di lui gl' imperadori avevano avuto la cura di far confermare tutt' i loro editti con un senatus-consulto; Adriano, il di cui esempio fu per questa parte seguito dai suoi successori, ordinò per lo più di moto proprio, e senza consultare il senato, ciò che stimava opportuno, talchè durante il suo governo potè dirsi da vero, *Roma est*, *ubi imperator est*. Erodian. Hist. *lib.* 1. *cap.* 6.

Fin da quell' epoca le costituzioni degl' imperadori si sono indistintamente chia-

mate *constitutiones*, *edicta*, *decreta*, *interloquutiones*, *rescripta*, *etc.* (*).

Sotto tutti gl' imperadori che seguirono fino a Diocleziano, malgrado le rivoluzioni dell' impero e le catasfrofe dei Cesari, si videro fiorire giureconsulti eccellenti; ma in appresso si estinse gradatamente il gusto della scienza, e niuno impegnossi di conservare alla giurisprudenza uno splendore che sempreppiù andava diminuendosi. Vero è che alcuni professori insegnavano tuttavìa il diritto in Roma ed in Costantinopoli, ma niun progresso si

---

(*) Macrino, competitore di Eliogabalo, concepì il seguente disegno: *Omnia rescripta veterum principum tollere statuit, nefas esse dicens, leges videri Commodi et Caracallae hominum imperitorum voluntates, quum Trajanus nunquam libellis responderit, ne ad alias causas facta proferrentur, quae viderentur ad gratiam composita.* Jul. Capit. in Macrin. *cap.* 13.

vide dai loro sforzi; e con ragione Lattanzio si duole che al tempo di cui parliamo, eloquenza, avvocati, giureconsulti, tutto era finito. *Extinctum esse eloquentiam, causidicos sublatos, jurisconsultos aut necatos aut relegatos.* Lact. De mort. persec. *cap.* 22.

CAP. V.

Diritto romano da Costantino fino a Giustiniano.

L'introduzione del cristianesimo nell'impero romano, e la conversione di Costantino doveron produrre molti cangiamenti nella giurisprudenza. A questa cagione si debbono attribuire le leggi di quell' imperadore concernenti la permissione di donare alle Chiese, *L.* 1. *C. de sacros. eccles.*; l' abolizione dei combattimenti dei gladiatori, *L. un. C. de gladiat.*; l' obbligo di celebrare il giorno di domenica, *L.* 3. *C. de feriis*; tante altre leggi adattate al cristianesimo, le quali fecero dir di lui: *Quod novas leges regendis moribus et frangendis vitiis constituerit, veterum calumniosas ambages rescinderit, haeque captandae simplicitatis laqueos perdiderint.* Nazarius, in Panegyr. *c.* 38.

Sotto Costantino la giurisprudenza riprese novella vita, e fiorirono pure alcuni dotti giureconsulti, come Ermogeniano, Carisio e Giulio Aquila.

Ma ciò che sparse il più gran lume su questa bella scienza, fu la istituzione delle scuole di diritto. Le più rinnomate furon quelle di Berito, di Roma e di Costantinopoli; esse acquistarono una voga tale, che per conservarle in tutto il loro splendore Giustiniano accordò loro il privilegio esclusivo d'insegnar pubblicamente il diritto, e fece chiudere alcune scuole rivali che cominciavano ad aprirsi in Alessandria ed in Cesarea.

La scuola di Berito era sopra d'ogn' altro la più antica e la più florida Fin dall'anno 248, S. Gregorio Taumaturgo chiamava questa città *urbem plane romanam, et legum romanarum scholam ornatam.* Diocleziano e Massimiliano, che vivevano nel terzo secolo, ne parlano con pari elogio nella *L.* 1. *C. qui aetate vel profess.*

excus. Nel secolo quarto era sì grande il concorso degli allievi in questa scuola, che Libanio (*or*. 26.) si lagna che i giovani abbandonavano lo studio dell'eloquenza per dedicarsi esclusivamente a quello del diritto.

Invano questa città fu desolata (quasi in quell'epoca istessa) da uno spaventevole terremuoto: essa sortì ben presto dalle sue rovine, e più florida, e più bella; tanto che Nonno che scriveva nel secolo V, nel lodare lo zelo con cui si studiava il diritto in Berito, la chiama *matrem legum*; e Giustiniano nel secolo VI, *civitas legum veneranda*, *et splendida metropolis*, *et legum nutrix*. Altri scrittori lodano la frequenza e l'assiduità degli studenti, e la profonda dottrina dei professori, fra i quali annoveravansi in quell'epoca Doroteo e Teofilo, di cui Giustiniano si servì per comporre il suo Corpo di diritto.

Ma siffatto splendore non potea sempre sussistere: questa città sventurata non men

che illustre, fu ben presto la vittima di un nuovo tremuoto; ed un incendio che poco dopo finì di desolarla, disanimò i suoi infelici abitanti, intenti da prima a farla prosperare.

Ma ritorniamo a Costantino, ed osserviamo, che le modificazioni, ch' egli fece subire alla legislazione romana non riguardavan soltanto il diritto civile, ma il diritto pubblico ancora. In effetti, divise l'impero in quattro grandi governi o prefetture pretorie; e quel che sopra d'ogni altro merita di essere osservato si è l'aver trasferito la sede dell' impero in Costantinopoli.

Non vi fu cosa, la quale recasse tanto dispiacere ai giureconsulti di quei tempi, quanto i moltiplici cangiamenti, che Costantino faceva soffrire alle costituzioni de' suoi predecessori, ed il progetto, che sembrava annunziare una riforma del diritto antico, al quale essi erano intieramente accostumati. Temendo essi perciò, che le

costituzioni emanate dopo Adriano avessero a perire o a cadere in dissuetudine, si affaticarono a riunirle in differenti codici, nella speranza che con tal mezzo potessero disputarle al tempo, e salvarle dall' oblìo.

Gregorio o Gregoriano fu il primo a raccogliere le costituzioni emanate da Adriano fino a Costantino, ed a classificarle in più titoli.

Questa sua compilazione, quantunque non fosse che l'opera di un semplice particolare, godè nondimeno di una grande autorità.

Poco tempo dopo, Ermogeniano si accinse parimente a fare un codice, che sembrava essere un estratto del precedente, avendo riunito nel medesimo con molta esattezza le costituzioni di Diocleziano e de' suoi colleghi.

I figli di Costantino seguirono il piano del padre, e si dedicarono incessantemente a semplificare la giurisprudenza, ed a favorire la religione che essi avevano abbracciata.

te alle opere de' giureconsulti che facevano autorità nel foro (*) formarono della giurisprudenza un laberinto inestricabile.

Teodosio il Giovine e Valentiniano crederono opporre un rimedio a questo male, con prescrivere (nel 426) di non potersi citare che le opere di Papiniano , Paolo , Ulpiano e Modestino ; che nel caso di discrepanza di opinione, prevalesse il numero maggiore, ed essendoci parità Papiniano fosse preponderante ; ma egli è evidente che essi s' ingannavano , poichè si attenevano meno a ciò che era giusto in se stesso , che a ciò che faceva autorità , e che in caso di opposizione di pareri contavano i suffragi anzichè pesarli.

Checchè ne sia , Teodosio non si perdè di coraggio , e risoluto di ridurre a certi

---

(*) Il numero di queste opere arrivava quasi a 2000 al tempo di Giustiniano ; e , al dir di Eunapio , avrebbe formato il carico di parecchi cammelli.

punti le costituzioni degl' imperatori, affidò l'esecuzione di questo disegno a otto Giureconsulti, fra i quali si annovera Antioco; e nel 438 promulgò un codice, che dal suo nome fu chiamato Codice Teodosiano, il quale conteneva tutte le ordinanze de' principi da Costantino il Grande fino alla di lui età.

Ma ciò non impedì a' suoi successori, e molto meno a se medesimo di emanare in seguito un numero assai grande di leggi, alle quali fu dato il nome di Novelle, e che col tempo si accumularono a segno tale da immergere nuovamente la giurisprudenza nell' istesso caos, per farla sortir dal quale erasi per tanto tempo travagliato.

Tal' era lo stato della giurisprudenza, allorchè Giustiniano pervenne all' impero.

CAP. VI.

Compilazione del Corpo del Diritto.

Eccoci finalmente all'epoca di Giustiniano. Questo principe ebbe i suoi natali nel 482, e nel 527 fu associato all'impero dal di lui zio Giustino, il quale dopo pochi mesi morì, e lo lasciò solo al governo del mondo.

Nel periodo di un regno di 33 anni, Giustiniano si dedicò a far rispettare le frontiere de' suoi stati, a pacificare la chiesa, a edificare ed abbellir città, ed a rifondere nella totalità la romana legislazione.

In effetti, questo monarca nel vedere lo stato deplorabile cui trovavasi ridotta la giurisprudenza, concepì il progetto di restringere tutto il Diritto romano in un quadro più angusto, perchè potesse con più facilità esser compreso.

Per l'esecuzione di una impresa così va-

sta, Giustiniano ebbe l'attenzione di associare alle più illustri e consumate persone di stato, i professori più valenti delle scuole di Berito e di Costantinopoli, e gli avvocati i più celebri nel foro, ed i più accreditati per la loro eloquenza.

Alla testa di questi personaggi scelti, Giustiniano collocò Triboniano, uno de' grandi dignitarj dell' impero, e prescrisse loro di scegliere le migliori costituzioni ne' codici precedentemente promulgati, e di riunirle in un corpo solo ripartito in XII libri, raccomandando sopra d' ogn'altro ai medesimi di togliere l' inutile, e di rettificare tutto ciò che non trovavasi più in uso.

Il risultamento di questo primo lavoro produsse un codice, al quale Giustiniano vi appose il suo nome (*) come rilevasi

(*) Procopio ne' suoi Aneddoti rimprovera a Giustiniano di aver avuto la manìa di mettere il suo nome a tutte le cose (*quod omnia a suo nomine dici voluerit*). *Nam*, *inquit*, *statis magi-*

da una costituzione da lui emanata nell' anno 529, mercè la quale abrogò tutt' i codici anteriori, ed ordinò che soltanto il suo avesse forza di legge.

Riflettendo inoltre Giustiniano che i principj della giurisprudenza romana trovavansi più completamente riuniti, e più solidamente stabiliti nelle opere *ex professo* de' giureconsulti antichi, anzichè ne' parziali rescritti de' principi suoi predecessori; incaricò diciotto letterati, alla testa de' quali nuovamente Triboniano, ad oggetto di estrarre da siffatte opere tutto ciò che vi trovavan di meglio, e di applicabile ai costumi de' tempi suoi.

Una tale operazione venne loro affidata

---

stratuum formis LEGUMQUE *et militarium ordinum abrogatis, alias invexit, non jure, non publico commodo adductus, sed ut omnia nova, et de* SUO NOMINE *dicerentur. Rei cujus statim abolendae copia non fuisset, saltem* SUUM *indidit* VOCABULUM.

*

nell' anno 530 ; e quantunque Giustiniano avesse ai medesimi accordato dieci anni di tempo per portarla al suo termine, nulladimeno vi si dedicarono con tanto zelo ed ardore, che nello spazio di tre anni ultimarono un lavoro cotanto enorme, cui fu dato la denominazione di *Digesto* o *Pandette*, perchè racchiudeva in se decisioni su tutte le materie del dritto. *Quod omnes disputationes et decisiones in se haberent legitimas*; *et*, *quod undique esset collectum*, *in sinus suos recepisset. L.* 2. §. 1. *C. de vet. jure enucleando.*

Immediatamente dopo la confezione delle Pandette, Giustiniano aggiunse Teofilo e Doroteo a Triboniano, ed impose loro di comporre, consultando i compendj degli antichi giureconsulti, e principalmente gl' Istituti di Cajo, le *Istituzioni Imperiali*, le quali non dovean contenere se non che i primi elementi della giurisprudenza; *ut illae essent totius legitimae scientiae prima elementa. Proem. inst.* §. 4.

Ma quest' opera, quantunque posteriore alle pandette, fu nondimeno promulgata prima, poichè fu resa esecutoria in forza di una costituzione del 21 novembre 533, mentre che l'intero corpo del diritto lo fu il 13 dicembre seguente, mercè un' altra costituzione, con cui venne ordinato di osservarlo nel foro, e d'insegnarlo nelle scuole di Roma, di Costantinopoli e di Berito.

Giustiniano intanto non tardò ad accorgersi, che malgrado la raccomandazione da lui anticipata di non lasciar sussistere nella composizione del suo codice alcun vestigio delle contraddizioni che presentavano le opinioni contrarie de' giureconsulti di differente setta, rimanevano ancora molti punti controversi. Per cancellare fino la minima traccia di queste antinomie, sotto il consolato di Lampadio e di Oreste promulgò 50 decisioni, *quinquaginta decisiones*, che poi distribuì ne' diversi titoli del suo Codice, e propriamente quando ne fece fare la revisione.

Questa revisione era divenuta necessaria; imperocchè dietro la compilazione del suo codice, Giustiniano avea emanato molte costituzioni, le quali trovavansi distaccate; e nel suo codice istesso si osservavano molte decisioni di cui il tempo avea fatto sentire il vizio o l'abuso, e che sembravano suscettibili di miglioramento. Siffatte considerazioni lo determinarono ad affidare nuovamente l'incarico a Triboniano e ad altri quattro personaggi che gli aggiunse, onde rivedere il suo codice antico, ed inserire nel nuovo le cinquanta decisioni di cui si è parlato, non che le sue posteriori costituzioni, e di farvi gli opportuni cangiamenti. Questo secondo codice prese il luogo del primo, e fu promulgato il 16 dicembre 534, col titolo di *Codex repetitae praelectionis.*

Non dee recar meraviglia se Giustiniano avendo regnato molti anni ancor dietro la pubblicazione di quest' ultimo codice, si sia veduto nella necessità di decidere al-

cune nuove quistioni, che la mobilità delle circostanze spesso spesso faceva insorgere; il che la fece mercè di costituzioni novelle, *Novellae constitutiones*; la maggior parte scritte in Greco, e delle quali pensava farne una collezione separata, come annunziò egli medesimo nella costituzione Cordi nobis, §. 4. *de emend. Cod.* (*).

Ecco tutto ciò che compone il corpo delle leggi romane; compilazione, che dopo sette e più secoli, è stata sì acremente censurata, sì vivamente difesa; gli uni non ravvisandovi che difetti, gli altri ostinandosi a non ritrovar altro di più utile, e d'incomparabile (**).

(*) Sembra ancora che Giustiniano mandasse dopo in esecuzione un tale progetto, come attesta Agathias, *lib.* 5. *p.* 150, *et* Paul. Diac. *Hist. Longob. lib.* 1. *cap.* 25. In effetti questa collezione di cui Paolo Diacono fa parola, altro non sembra che quella, la quale oggidì fa parte del Corpo di Diritto, e che si trova distribuita in nove collezioni sotto il nome generale di Novelle.

(**) Vedi Franc. Hotoman, in *Antitribonia-*

In quanto a noi, se dar dobbiamo il nostro giudizio, diremo senza stento che il Corpo del Dritto non è esente da rimproveri; e converremmo, a cagion d'esempio, che si sarebbe potuto dare allo stesso una estensione minore, e ripartirlo in un miglior ordine; ma aggiungeremmo altresì, che questi difetti sono scusabili in un'opera di sì gran tempo, uscita dalla mano dell'uomo, e destinata per conseguenza a rimanere imperfetta. Imperocchè, al dir dello stesso Giustiniano, *in nullo aberrare, seu in omnibus irreprehensibilem et inemendabilem esse, divinae utique solius, non autem mortalis est constantiae seu roboris. L. 3. §. 13. C. de vet. jur. enucleando*

Del rimanente, queste imperfezioni non

---

no; Balduinus, *in Justiniano*; Autumnus, *in Censura gallica juris romani* etc.; Berthelot nella sua *Apologie du Droit Romain*, opera scritta con altrettanto di facilità e di purezza, quanto di critica e di profondità.

son tali da impedire che il Diritto romano sia una sorgente inesausta di dottrina e di ragione, e che non deesi dire di quest'opera come di tutte quelle in cui il buono prevale al cattivo:

Ubi plura nitent in carmine, non ego paucis
Offendar maculis, quas aut incuria fundit,
Aut humana parum cavit natura.

HORAT. Art. poet. *v.* 351.

CAP. VII.

Quale fu, dopo Giustiniano, il destino della sua legislazione.

Vediamo ora quale fu, dopo Giustiniano, il destino della sua legislazione, tanto nell'Oriente, quanto nell' Occidente.

E primieramente, egli è ben sicuro che il Corpo del Diritto promulgato da questo imperadore fu in seguito ricevuto in Oriente, non solo ne' tribunali, ma altresì nelle scuole di giurisprudenza. Ma siccome la maggior parte de' giudici e de' professori non conoscevano che mediocremente il latino, si sentì a poco a poco la necessità di tradurre in greco le leggi che Giustiniano aveva in latino promulgate.

La prima traduzione che comparve fu quella delle Istituzioni. Teofilo, quell' istesso che Giustiniano aveva impiegato nella redazione di esse, ne diede, vivente an-

cora questo imperadore; una parafrasi greca, pervenuta anche a noi, e di cui le migliori edizioni furono pubblicate da Fabrot, e da Dionisio Gotofredo.

Talelao, ch'era parimente contemporaneo di Giustiniano, fece pure una versione in greco delle Pandette, versione che trovasi spessissimo citata nelle Basiliche.

Reciprocamente, le Novelle di Giustiniano, che nella maggior parte erano state composte e promulgate in greco, furono tradotte in latino da Giuliano, l'antecessore, il quale, nell'anno 570, ne formò un eccellente compendio, che si trova in continuazione del commentario dei fratelli Pithou, sul codice. *Parigi* 1689. *in foglio.*

Di queste traduzioni se n'è fatto uso nel foro e nelle scuole fino al secolo nono, nel qual tempo gl'imperadori di Costantinopoli immaginarono di farne eseguire un ristretto. Nell'838 Basilio Macedone fu il primo a pubblicarne una succinta collezione sotto il titolo di *πρόχειρον τῶν νόμων*. Leo-

ne, il filosofo, continuò l' intrapresa del di lui padre; fece ritoccare questa traduzione, e la promulgò l'anno 886, sotto il titolo di διαταξίων Βασιλικῶν. Finalmente Costantino Porfirogenito vi pose l' ultima mano, e al principio del decimo secolo pubblicò i libri delle Basiliche.

Questi libri sono composti della versione greca delle Istituzioni, delle Pandette, del Codice, delle Novelle, e degli Editti di Giustiniano, de' Paratitli e Commentarj di diversi giureconsulti dell'impero di Oriente. Vi furono altresì innestati varj passi de' Padri e de' Concilii.

Ciò nondimeno, siffatta versione non è letterale, ed in più luoghi essa diversifica dal testo. Alcune leggi si trovano omesse, altre al contrario vi sono state aggiunte; altre in fine vi si trovano ristrette e mutilate.

Quest' opera non era così facile ad esser compresa neppur tra i Greci, e a giudicarne, dal detto di Pselio, *inter-*

pretatu difficile est, et maxime obscurum. Carlo Annibale Fabrot, Avvocato al Parlamento di Parigi, in conseguenza del consiglio del Cancelliere Seguier, ne intraprese una traduzione latina, che pubblicò nel 1647, *vol. 7. in foglio.*

Le Basiliche furono osservate in tutto l'Oriente, e se ne ha la prova in una folla di opere di giurisprudenza, scritte in greco dall'undicesimo fino al quattordicesimo secolo, nelle quali questa compilazione vien citata e comentata.

L'autorità di esse non cessò che nel 1435, in cui la presa di Costantinopoli effettuita dai Turchi pose fine all'impero di Oriente.

Ma ritorniamo all'impero di Occidente. Molte provincie di questo impero erano cadute in potere de' Barbari. Altre, quantunque in picciol numero, erano rimaste sotto la dominazione degl'imperadori romani.

In queste ultime, il diritto Giustinianeo

rimase, non v' è dubbio, in vigore; imperocchè Giustiniano avea ordinato di osservarsi in tutto il suo impero, e d'insegnarsi esclusivamente in tutte le scuole.

In quanto alle provincie invase da' Barbari, i vincitori non riserbandosi che il solo potere militare, lasciarono generalmente ai vinti l' uso delle leggi romane. Tuttavia, queste leggi non erano quelle promulgate da Giustiniano, ma piuttosto i Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, colle Istituzioni di Gajo, le sentenze di Paolo, ed i frammenti di alcuni altri giureconsulti, di cui Alarico, re de' Visigoti, nell' anno 506, fece fare un compendio da Aniano di lui cancelliere, che gli storici e i giureconsulti han chiamato indistintamente *Corpus Theodosianum*, Baluz. *tom.* 2. *p.* 474. ; *Lex Romana*, *idem*, *tom.* 2. *p.* 975. ; Ducange, Glossar. *hac voce* : *Breviarium Aniani*. Vedete Gottofr. in Prolegom. Cod. Theod. *cap.*5. Gli Ostrogoti ne fecero parimente uso.

Teodorico loro re ordinò nella prefazione del suo editto, che il diritto romano sarebbe stato osservato, *salva juris publici reverentia, et legibus omnibus cunctorum devotione servandis.*

Cassiodoro ci attesta egualmente che il Diritto romano continuò a regolare le regioni conquistate; imperocchè la generosità di questi conquistatori chiamati barbari era tale, che lasciavano ai vinti la scelta della legge sotto la quale volevano vivere.

Seguendo questi principj di una politica tollerante, i Borgognoni concessero ai Romani, che dimoravano nel loro regno, di attenersi alla legge romana. Fa d'uopo giudicare i Romani secondo le leggi romane, dice Gundebaldo nel proemio della legge de' Borgognoni: *Inter Romanos vero, sicuti a parentibus nostris statutum est, Romanis Legibus praecipimus judicari* (Vedete *Lindenbrog.* p. 267.). Ed ecco la ragione per cui Papiniano, ad esempio di Aniano, compose un libro di ri-

sposte, *Liber responsorum*, desunto dal codice di Teodosio, dalle novelle dello stesso imperadore e de' successori, e dai libri di parecchi giureconsulti, per servire di norma ai cittadini che preferivano il regime della legge romana a quello della legge Gombetta.

Gl' istessi Franchi, quantunque avessero delle leggi (*) e delle consuetudini nazionali, accordarono similmente ai vinti la facoltà di scegliere quel diritto che fosse sembrato loro preferibile. Per siffatto modo Clotario ordinò che le contestazioni tra Romani si decidessero secondo le leggi romane, *caussas inter Romanos controversas romanis terminari legibus*. Baluz. *tom.* 1. *p.* 7.

Le cose restarono su questo piede fino al tempo di Carlo Magno, che nell' an-

(*) La legge Salica e la legge de' Ripuarii. Eginh *in Vita Caroli Magni*, *cap.* 29. Baluz. *tom.* 1. p. 989.

no 804 conoscendo la necessità di provvedere di leggi le Nazioni, alle quali egli prima di tutto avea dato un capo, ordinò redigere in iscritto le consuetudini de' popoli a lui soggetti (*).

Da ciò son venute le leggi degli Allemanni, dei Bavari, dei Longobardi, ec. che Eccardo Lindembrogio, Bouquet ed altri hanno con tanta erudizione raccolte.

Quantunque in questi primi tempi sembrasse essersi fatto uso nell' Oriente del Codice e delle Novelle, anzichè delle Pandette; nondimeno non bisogna credere che queste avessero assolutamente cessato di esistere. L' opinione la più accreditata su

(*) Eghinardo, nella Vita di Carlo Magno, *cap.* 29, ci rende testimonianza di questo fatto. *Cum nimirum omnium Nationum, quae sub ejus dominatu erant, jura quae scripta non erant, describi ac litteris mandari fecisse*; dal che prese argomento un antico poeta per dire:

Cunctorum sui regni leges populorum
Collegit, plures inde libros faciens.

tal proposito è, che ne fu scoperto un esemplare nella città di Amalfi, caduta nel 1137 nelle mani di Lotario II. Questo imperadore ne fece un dono ai Pisani, i quali lo avevano ajutato colla loro flotta nella di lui spedizione. Dai Pisani questo esemplare passò ai Fiorentini (*); e Irnerio che insegnava allora in Bologna, avendo avuto bisogno di consultarlo, colse l'occasione di spiegarlo nelle sue lezioni. Lotario istesso ne introdusse l'uso nelle scuole e ne' tribunali. Vedete intorno a questa storia Sigonio, *de Regn. Ital. lib.* 9., Henry Brenkman, *de Amalphi a Pisanis direpta*, §.24. p.65.; e il Cardinale d'Ostia *in cap.* 1. *pr. X. de test. n.* 2.

(*) Motivo per cui vien chiamato *Pandectes Florentines*. Questo esemplare viene generalmente riguardato come il più esatto che si abbia. *Cujacius persuaserat sibi Florentinas Pandectas esse* OMNIUM INTEGERRIMAS; *proindeque eas* CASTRIORA DIGESTA *appellavit in comment. ad* §. *ult. l.* 3. *ff. de acq. vel amitt. poss. lib.* 54. *Pauli ad edictum.*

Dietro quest' epoca, il diritto romano fu effettivamente insegnato in tutte le Università di Europa, e disseminato di note e di scolj da una folla di dottori, di cui Accursio riunì poi le glosse tutte in una sola.

La glossa di Accursio ottenne una grandissima celebrità; la sua riputazione pervenne ad ecclissare per fino quella del testo, come si rileva da molti autori, e specialmente da Fulgosio, il quale in una nota sulla legge 6. *Cod. de oblig. et act.* non esita punto a dire che egli preferisce la glossa al testo, *volo enim pro me potius glossatorem, quam textum*; ma oggigiorno essa è caduta in un totale discredito.

I giureconsulti di questa scuola non si limitavano a comentare il testo del Corpo di Diritto: essi immaginarono di dare allo stesso un' altra divisione; e crearono questa distinzione, non adottata da' moderni: *digestum vetus, infortiatum, et novum*.

ordine ed una estensione maggiore. Ed intanto, quantunque gli scritti di questi giureconsulti offrano mirabili conciliazioni, e decisioni sommamente giuste; ciò non ostante non possiamo astenerci di confessare, che vi si trova parimente una infinità d' inezie, di sciocchezze e di puerilità. Convien però attribuirne la causa ad un secolo, in cui gli uomini studiosi erano sforniti di quella profondità e purità di stile, che studj migliori ed una conoscenza più esatta della storia della filosofia e della critica, doveano offrire all' età successive.

In effetti, non fu che nel secolo XVI che la giurisprudenza sortì dal caos, coronata da uno splendore, che dovè al Cujacio (*), ai fratelli Pithou, al P. Fabro,

(*) Cujacio è senza contrasto il primo tra gl' interpetri del diritto; egli introdusse una maniera nuova di trattare e commentare il diritto romano. La giurisprudenza romana divenne *elegantior*; e Nettelbladt ci fa sapere, che questa giurisprudenza meglio coltivata, più pulita, fu chiamata *Jurisprudentia Cujaciana.*

a F. Otoman, ed a tanti altri letterati che la Francia produsse, e specialmente la scuola di Bourges (*).

Ma se questo secolo ebbe i suoi vantaggi, dovè parimente avere i suoi inconvenienti. Il gusto delle lettere perfezionando lo spirito de' comentatori, produsse in essi contemporaneamente maggior dose di sottigliezza; di modo che, ad eccezione

(*) Si sa fino a qual punto la scienza del diritto fu coltivata in questa città, che ha dato altresì i natali a tanti uomini celebri. Viene ivi singolarmente riverita la memoria di Cujacio; ciascuno vi addita ancora agli esteri la casa, che egli abitava; e il di lui ritratto conservasi in una sala del palazzo di Giacomo Cuore. Ma è rincrescevole veramente che esso sia posto in un punto di lume talmente disfavorevole, che vi si distinguono appena i lineamenti di questo grand' uomo; e perciò con vero sentimento di venerazione noi esprimiamo il desiderio di veder trasportata questa preziosa immagine nella sala della Corte di Appello. I magistrati di essa, sapienti non men che virtuosi, ne sarebbero i degni depositarj.

di un picciol numero, si vedrà che tutti gli autori, che hanno travagliato sul diritto romano, non hanno impiegato il loro tempo, e le loro cure che nell'andar dietro a chimere, a idearsi de' mostri per avere la soddisfazione di combatterli, ed a ricercare delle antinomie sovente immaginarie, unicamente per dimostrarsi fini e sottili, e per far dire di essi, esser pervenuti a trovare finalmente ciò che niun altro per il passato aveva preso neanche a concepire. *Commentis veritatem obruunt*, dice Duareno, *quo aliquid paulo argutius nec ab aliis ante excogitatum in mediam adduxisse videantur* (*).

Questo cattivo gusto cessò finalmente, ed il metodo de' giureconsulti addivenne più corretto. Nel 1583, Dionisio Gottofredo diede una edizione del Corpo di Diritto, che fece epoca fra i giureconsulti, e 'l di

(*) Vedete le nostre *Reflexion sur l' enseignement du Droit*, 2. ediz. p. 147.

cui testo fu adottato per lezione comune nelle università e ne' tribunali. Egli vi accoppiò delle annotazioni, che sono un capo d'opera di scienza, di critica, di precisione e di eleganza, e che lo fecero chiamare dal Signor Danguesseau, il più dotto e il più profondo di tutti gl'interpreti delle leggi civili.

Pothier, dopo Gottofredo, travagliò sopra un nuovo piano. Invece di commentare servilmente il testo delle leggi romane, le dispose in un ordine nuovo, assegnò loro ripartizioni più naturali, e dimostrò che un metodo in cui tutto è esattamente ligato, è il miglior mezzo per rischiarare ciò ch'è oscuro o confuso:

Tantum series juncturaque pollet!

Einneccio spinse più oltre il coraggio: forte nella dottrina e padrone della materia, ricondusse ciascuna parte del diritto ai suoi primi elementi; e procedendo alla maniera dei geometri, ridusse la giurisprudenza nella sua più semplice espressione,

e de' suoi assiomi formò una catena i di cui anelli tutti si legano con una esattezza che ne costituisce la forza principale (1).

CAP. VIII.

Del Diritto romano nel secolo XIX.

Tal' era lo stato della giurisprudenza alla fine del secolo decimottavo.

Bentosto scoppiò una rivoluzione terribile. Il suo primo sforzo si portò sulle leggi. Le antiche istituzioni furono distrutte; le scuole di diritto furono chiuse; le leggi romane ridotte al silenzio al pari delle nostre vecchie leggi francesi, ed il tutto rimpiazzato da una folla di leggi che si succedevano senz' ordine, e si moltiplica-

(1) Ci reca veramente meraviglia come l'autore non si sia dato carico dell' illustre Domat.

vano senza ragione. *Corruptissima republica, plurimae leges*. Tacit. Annal. 3. 27.

Ma un secolo più prospero incomincia.

Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo.

L' ordine succede al caos, un governo stabile esce dal seno dell' anarchia, salde fondamenta s' innalzano immezzo alle ruine; tutto rinasce; e la Francia divenuta la dominatrice dell' Europa per la forza delle sue armi, consolida il suo impero colla saviezza delle sue leggi. Le scuole di diritto sono riaperte, e la folla degli allievi vi accorre da tutte le parti. Ivi s' insegna il Codice Napoleone; ma uno de' suoi redattori avea fatto di già presentire, che non si conoscerebbe mai questo codice, studiandolo solo; e si prescrive che le leggi romane facciano parte dell' insegnamento. -- *Lois aussi étendues que durables,* (può dirsi col cancelliere d' Anguesseau) *toutes les Nations les interrogent encore à présent, et chacune en reçoit des ré-*

ponses d' une éternelle vérité. C' est peu pour les jurisconsultes romains d'avoir interprété la loi des XII Tables ,et l'édit du préteur; ils sont les plus sûrs interprétes de nos lois mémes; ils prétent, pour ainsi parler, leur esprit à nos usages, leur raison à nos coutumes; et par les principes qu' ils nous donnent, ils nous servent de guides, lors méme que nous marchons dans une route qui leur était inconnue. Tom. 1. pag. 157.

Au reste (direm con Bossuet) *si les lois romaines ont paru si saintes que leur majesté subsiste encore malgré la ruine de l' empire, c' est que le bon sens, qui est le maître de la vie umaine, y règne partout; et qu' on ne voit nulle part ailleurs, une plus belle application des principes de l'equité naturelle.* Hist. univ. p. 579.

Travagliate adunque, o giovani studiosi, ad imprimervi di queste regole preziose; fate servire lo studio delle leggi

romane all' intelligenza delle leggi nazionali, e allo sviluppo de' principj di diritto pubblico: travagliate, dimostratevi abili, e rendetevi capaci di essere utili alla vostra patria, ai vostri amici, a voi medesimi. *Pergite ut facitis, Adolescentes; atque in id studium incumbite, ut et vobis honori, et amicis utilitati, et reipublicae emolumento esse positis.* Cicer. I. de Orat.

F i n e.

INDICE.

A S. E. Reverendiss. Monsignor Rosini, Vescovo di Pozzuoli, Presidente della Giunta permanente per la Pubblica Istruzione -- Eccellenza Reverendiss. -- Giovanni de Bonis Tipografo, desiderando dare alle stampe il *Compendio Storico del Dritto Romano del' Signor Dupin*, traduzione eseguita sull' ultima edizione francese, con note, prega la bontà di V. E. Reverendiss. degnarsi commetterne la revisione. E l'avrà a grazia ut Deus--

Presidenza della Giunta per la Pubblica Istruzione -- Addì 3 Aprile 1823 -- Il Regio Revisore Signor D. Gioacchino Ventura avrà la compiacenza di rivedere l' opera soprascritta, e di osservare se vi sia cosa contro la Religione, ed i Dritti della Sovranità -- Il Deputato per la revisione de' libri, Canonico Francesco Rossi.

Eccellenza Reverendiss. -- Avendo letto il *Compendio del Dritto Romano del Signor Dupin*, che lo Stampatore Giovanni de Bonis desidera di pubblicare in italiano con note, e non avendoci trovato cosa che offender possa la Religione, e la Monarchia, giudico che se ne possa permettere la stampa -- P. D. Gioacchino Ventura Teatino, Regio Revisore.

Napoli li 15 Aprile 1823 -- Presidenza della Giunta per la Pubblica Istruzione -- Veduta la dimanda dello Stampatore Giovanni de Bonis, con la quale chiede di dare alle stampe il *Compendio del Dritto Romano del Signor Dupin*, tradotto dal francese, con note -- Veduto il favorevole rapporto del Regio Revisore P. D. Gioacchino Ventura -- Si permette, che l' indicata Opera si stampi; però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato -- Il Consultore di Stato e Presidente Monsignor Rosini -- Il Consultore di Stato, Segretario generale, e Membro della Giunta, Loreto Apruzzese.